

**Allegato Deliberazione C.C. n. 30 del 23.10.2021**

**COMUNE DI GIAROLE  
REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI UTILIZZO  
E GESTIONE DEL CANTIERE DI DISTRIBUZIONE E SPANDIMENTO  
DI GESSI E CARBONATI DA DEFECAZIONE NEI CAMPI DEL  
TERRITORIOCOMUNALE**

**Art. 1 – Finalità.**

Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme statali e regionali in materia sanitaria e di tecniche di coltivazione agricola, osservate le finalità dello Statuto comunale, le modalità di utilizzo, gestione e spandimento dei gessi e carbonati da defecazione nei campi del territorio comunale, al fine di salvaguardare la qualità della vita e dell'ambiente allo scopo di evitare molestie olfattive associate al transito di mezzi pesanti nel centro abitato e allo spandimento di materiali organici in aree agricole.

**Art. 2 – Fonti normative.**

Il presente Regolamento è adottato in attuazione e relazione alle seguenti fonti normative ed amministrative:

D. Lgs. n. 99/1992; 3 aprile 2006 n. 152; D. Lgs 75/2010 "Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti" le cui disposizioni si applicano all'utilizzo dei gessi di defecazione da fanghi ovvero correttivi (All. 3); Legge Regione Piemonte n. 1/2018; Legge Regione Piemonte n. 43/2000; Deliberazione del Consiglio Regione Piemonte n. 436-11546 del 30 luglio 1997; Deliberazione del Consiglio Regione Piemonte n. 140-14161 del 19 aprile 2016; Deliberazione Giunta Regione Piemonte 9 gennaio 2017 n. 13-4554; Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 21 settembre 2018 n. 77 Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 17 luglio 2020 n.13-1669; Deliberazione Giunta Regione Piemonte del 26 febbraio 2021 n. 9-2916;

Regolamento 10/R della Regione Piemonte All. III, V, VI ter; Scheda tecnica dei gessi e carbonati di defecazione da fanghi di depurazione redatta a cura dei Settori Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte anno 2020

Art. 3 – Destinatari.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate dalle imprese del Settore Agricolo presenti sul territorio del Comune di Giarole nel caso di utilizzo e spandimento di ammendanti organici di qualsiasi natura attenendosi scrupolosamente ai criteri finalizzati ad evitare nocimento alla salute pubblica e danni ambientali.

Art. 4 – Criteri di utilizzo, gestione e spandimento.

Le Imprese agricole che intendono utilizzare gessi e carbonati da defecazione nei campi del territorio comunale dovranno attenersi alla seguenti disposizioni:

- distribuire il prodotto su soli terreni agricoli in produzione, di cui si abbia titolarità d'uso;
- divieto d'accumulo libero in campo prima della distribuzione del prodotto;
- divieto d'utilizzo del prodotto su suoli innevati, in pendenza o su terreni in frana, saturi d'acqua o gelati e all'interno delle aree di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile;
- divieto d'utilizzo del prodotto in prossimità di siti sensibili (aree cimiteriali – R.S.A. - Aree ludiche –sportive o per il tempo libero);
- divieto d'utilizzo del prodotto a ridosso dell'abitato urbano, rispettando le seguenti fasce di rispetto all'interno delle quali aree è vietato lo spandimento: non inferiori a 100 m attorno a zone abitate, edifici residenziali e produttivi e da edifici/aree utilizzati per lo svago; non inferiori a 50m da edifici residenziali/rurali isolati;
- rispetto, in fase di distribuzione del prodotto, di una distanza minima variabile tra 5, 10 o 25 metri da corsi d'acqua, o da corpi idrici, a seconda della loro caratteristica o portata d'acqua;
- tenuta del registro delle distribuzioni, da conservare per almeno tre anni e messa a disposizione degli Enti di controllo, delle distribuzioni in campo, riportando l'identificativo della particella o coltura, la data di intervento ed il quantitativo distribuito;
- rispetto nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati dei disposti di cui al Reg. 10/R 2007 e s.m.i., in particolare il divieto di utilizzo nel periodo invernale (90 giorni a partire dal 15 novembre di ciascun anno, il rispetto del massimale di apporto azotato ad ettaro previsto per ciascuna coltura, l'inserimento tra i fertilizzanti utilizzati per le aziende tenute alla compilazione del PUA — Piano di Utilizzazione Agronomica;

- immediato interramento del correttivo, in genere contestuale allo spandimento;
- divieto di transito del materiale nei centri abitati se trattasi mezzo di trasporto pesante (autotreni) o, in caso di impossibilità di utilizzo di percorsi alternativi, rispettando fasce orarie di transito di prima mattina e tardo pomeriggio;
- divieto di distribuzione e spandimento nelle giornate di sabato e domenica e nei giorni festivi;
- obbligo di comunicare agli Uffici Comunali, all'ASL AL — SISP sede di Casale Monferrato e all'ARPA Distretto di Casale Monferrato, con preavviso di almeno dieci giorni, le date e gli orari delle distribuzioni e spandimenti allegando la mappatura dei terreni trattati, la loro superficie catastale e la natura dell'ammendante utilizzato;
- la sospensione degli spandimenti in presenza di brezza in direzione dell'abitato.

#### **Art. 5 - Accertamento delle violazioni.**

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale del Comune e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. L'accertamento delle violazioni è svolto nel rispetto delle norme e della procedura di cui alla L. 24.11.1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni. Il Sindaco potrà emettere Ordinanze nei casi previsti dal D. Lgs. n.267/2000.

#### **Art. 6 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

Nel caso in cui non venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Le violazioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa, potranno prevedere la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessione in pristino dei luoghi e di tale sanzione ne dovrà essere fatta menzione nel verbale di accertamento. Qualora il trasgressore non ottemperi nei termini indicati il Comune potrà provvedere d'ufficio ponendo le spese sostenute per l'esecuzione a carico del trasgressore. In caso di recidiva, qualora la stessa violazione venga commessa per la terza volta, nell'arco di 24 mesi dallo stesso soggetto, l'importo previsto dalla sanzione pecuniaria viene raddoppiato.

#### **Art. 7 – Ricorsi.**

Ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/1981, il trasgressore potrà proporre, entro il termine di gg. 30 dalla data di contestazione o notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, opposizione alla sanzione con ricorso al Giudice di Pace di Casale Monferrato, competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 bis Legge n. 689/1981.

Art. 8 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore e diventa efficace su tutto il territorio comunale a far data dal 23 ottobre 2021.

Copia del presente Regolamento viene trasmessa all'ARPA – Distretto di Casale Monferrato e all'ASLAL Dipartimento di Prevenzione – SISP sede di Casale Monferrato.